

IP333 - COMPASS-POLIZZE ABBINATE

Provvedimento n. 31707

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 ottobre 2025;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il proprio provvedimento n. 28011 del 27 novembre 2019, adottato a conclusione del procedimento istruttorio relativo al caso PS11198, con il quale è stato deliberato che la società Compass Banca S.p.A. ha realizzato, per lo meno a partire dal mese di gennaio 2015 e ancora in essere all'epoca dell'adozione del provvedimento, una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 24 e 25, lettera a), del Codice del consumo, consistente nella collocazione in abbinamento con i prestiti personali erogati dalla stessa finanziaria di polizze assicurative non connesse al prestito, condizionando i consumatori alla loro sottoscrizione al fine di ottenere il finanziamento;

VISTO il proprio provvedimento n. 28345 dell'8 settembre 2020, adottato a conclusione del procedimento relativo al caso IP333, con il quale è stata accertata la mancata ottemperanza di Compass Banca S.p.A. alla diffida di cui alla lettera a) del dispositivo del citato provvedimento n. 28011 del 27 novembre 2019 (caso PS11198), nonché irrogata a tale società la sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2025 n. 5901, che ha accolto l'appello proposto da Compass Banca S.p.A. avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 9516 del 6 settembre 2021 e, in riforma di quest'ultima, ha accolto il ricorso di primo grado, annullando, per l'effetto, il provvedimento dell'Autorità n. 28011 del 27 novembre 2019 (caso PS11198);

CONSIDERATO che, per effetto di tale sentenza, è venuto meno il dispositivo del provvedimento n. 28011 del 27 novembre 2019 di cui era stata accertata la mancata ottemperanza con il provvedimento n. 28345 dell'8 settembre 2020 (caso IP333);

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla revoca in autotutela del citato provvedimento n. 28345 dell'8 settembre 2020, alla luce della citata decisione del Consiglio di Stato;

DELIBERA

la revoca del provvedimento n. 28345 dell'8 settembre 2020 relativo al caso IP333.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli